



COMUNE DI BARBARANO MOSSANO

PROVINCIA DI VICENZA

Piazza Roma, n. 35 - 36048 Barbarano Mossano - C.F.e Partita IVA 04139610242

☎ 0444 788300 pec: protocollo@pec.comune.barbaranomossano.vi.it

U.O. 4 – SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE

☎ 0444 788300 interno 4 - mail: tributi@comune.barbaranomossano.vi.it

I.M.U. ANNO 2026

Si rende noto che l'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n 160 (Legge di bilancio 2020), che istituisce **la nuova IMU, ha inglobato la TASI**, abrogata dall'art. 1, comma 738, della medesima legge;

La base imponibile viene calcolata applicando alle rendite catastali risultanti in catasto, e rivalutate del 5%, i nuovi moltiplicatori previsti dall'art. 13 del D.L. 201/11.

L'acconto IMU deve essere versato nella misura del 50% delle aliquote deliberate per l'anno 2025.

Le nuove aliquote per l'anno 2026 sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17/12/2025 con conguaglio sulla rata a saldo da versare entro il 16/12/2026

Il **COMUNE DI BARBARANO MOSSANO** con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38 del 17/12/2025 ha approvato le aliquote **IMU** per l'anno **2026** come segue:

Categoria	Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale A/1 - A/8 - A/9	5,8 per mille
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	7,9 per mille
Altri fabbricati diversi di cui al punto precedente	8,2 per mille
Aree fabbricabili	8,2 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola (inclusa la categoria catastale D/10)	1 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO PER LE CATEGORIE A1, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE

1. Per abitazione principale, con diritto pertanto alle conseguenti agevolazioni e/o detrazioni, si intende **l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente**.
2. Le agevolazioni sopradescritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
3. Sono considerate parte integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, purché queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale. Si intende per pertinenza il garage o il box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificati nelle categorie **C2, C6 e C7 ed esclusivamente una sola per categoria**. Le pertinenze eccedenti (oltre una per categoria) si considerano altri fabbricati e devono pagare l'IMU applicando l'aliquota del 8,2 per mille.

- Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, **da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.** Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- La legge di stabilità 2014 ha previsto l'esenzione totale dell'IMU alle abitazioni principali e sue pertinenze per tutte le altre categorie (diverse dalle A/1, A/8 e A/9 – ville, palazzi e castelli). **L' esenzione è prevista anche per l'anno 2026.**
- **I fabbricati rurali strumentali all'attività agricola,** dall'anno 2020 non **devono** più **versare** la TASI (tassa sui servizi indivisibili) ma **l'IMU**, per effetto dell'approvazione della nuova IMU, sempre **ad aliquota del 1 per mille.**
- **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,** fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per effetto dell'art. 1 comma 751 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- La Legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) ha previsto che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tale agevolazione non spetta alle abitazioni di categoria A/1 A/8 e A/9.

FABBRICATI PRODUTTIVI DI CATEGORIA D

Ai sensi del comma 380, lettera f) e g) dell'art. 1 legge 228/2012 dal 2013 spetta per il 100% allo Stato il gettito dei fabbricati produttivi di categoria D ad aliquota base dello 7,6 per mille; l'incremento di aliquota spetta al Comune (codice tributo di versamento 3925 – IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO – codice tributo di versamento 3930 – IMU – COMUNE per eccedenza aliquota del 7,6 per mille).

AREE EDIFICABILI

Per le aree edificabili si informa che:

- **la Giunta Comunale del COMUNE DI BARBARANO MOSSANO** con propria **deliberazione n. 120 del 29/12/2021**, ha unificato i valori di tutti i territori comunali (*ex Mossano ed ex Barbarano Vicentino*) stabilendo i criteri di classificazione delle aree edificabili e i **valori di riferimento valevoli per l'anno 2026** come descritti nel prospetto che segue, valori che utilizza il Funzionario Responsabile del tributo come base per i controlli e gli accertamenti I.M.U. ai fini del recupero dell'evasione del tributo:

DESTINAZIONE URBANISTICA	AREA URBANIZZATA	AREA DA URBANIZZARE	AREA DA URBANIZZARE ADOTTATE DAL C.C. E NON ANCORA APPROVATA
A	€ 88,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ
B1	€ 88,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ.
B2	€ 83,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ.
B3	€ 70,00/MQ	€ 36,00/MQ	29,00/MQ.
C1	€ 88,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ.
C2	€ 93,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ.
D1	€ 70,00/MQ	€ 39,00/MQ	31,00/MQ
D2	€ 70,00/MQ	€ 39,00/MQ	31,00/MQ
D3	€ 64,00/MQ	€ 39,00/MQ	31,00/MQ
D4	€ 88,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ
D5	€ 70,00/MQ	€ 39,00/MQ	31,00/MQ.

TERRENI AGRICOLI

ESENTI:

- Dal 2016 l'IMU sui terreni agricoli **non è dovuta** in quanto **comune esente** in riferimento alla Circolare 9/93 (Comuni montani e/o collinari).

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il contribuente provvederà al calcolo del tributo **IMU** in autoliquidazione versando obbligatoriamente tramite mod. **F24 al COMUNE DI BARBARANO MOSSANO CODICE CATASTALE: M401**

- versamento 1^ rata **entro il 16 GIUGNO 2026**
- versamento 2^ rata **entro il 16 DICEMBRE 2026**

Il versamento minimo annuale è di € 12,00=.

DICHIARAZIONI IMU

La Dichiarazione IMU va presentata al **COMUNE DI BARBARANO MOSSANO** entro il **30 Giugno dell'anno successivo** alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

SERVIZIO PER I CITTADINI

Si informano i contribuenti che sul sito internet del **COMUNE DI BARBARANO MOSSANO** verrà inserito un link "Calcolo IMU", attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo dell'IMU dovuta per ogni singolo immobile e da versare alle scadenze sopra indicate.

L'Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione per il pagamento dei tributi **IMU** nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:

LUNEDI' 9.30 - 12.30
MERCOLEDI' 9.00 - 12.30

oppure contattando gli uffici dell'Area Entrate in Gestione Associata:

☎ 0444/788300 interno 4 mail: tributi@comune.barbaranomossano.vi.it